

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, CAMPOSAMPIERO (PADOVA)

Delibere di Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 3 del 29.01.2015 e n. 30 del 27.10.2015
Modifica allo Statuto della Federazione dei Comuni del Camposampierese: pubblicazione per estratto ex art. 6 c. 5 D.Lgs 267/00.

Il Consiglio della Federazione dei Comuni del Camposampierese ha deliberato, con le maggioranze di cui all'art 6 c. 4 TUEL, la modifica degli articoli statutari nella formulazione che si procede a pubblicare per estratto:

- con DC 3/2015: art. 1 c. 3 "Il computo della popolazione residente del territorio della Federazione dei Comuni del Camposampierese avviene sulla base della somma dei residenti dei Comuni costituenti l'Unione con riferimento al dato anagrafico del penultimo anno precedente"; art 8 c. 3 (segue la Tab. 1) "Per quanto riguarda la funzione di polizia locale, il Sindaco di ogni Comune rimane titolare della funzione di ufficiale di governo ai sensi del D.Lgs 267/00 per quanto riguarda la Polizia Locale. Il presidente dell'Unione svolge le funzioni attribuite al sindaco dall'art. 2 della legge 7 marzo 1986, 65. Inoltre, le disposizioni di cui all'art. 57, comma 1, lett. b), del codice di procedura penale, e di cui all'art. 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale di polizia municipale, si intendono riferite al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse. Per quanto riguarda la funzione di protezione civile, all'Unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'art. 15, commi 3-bis e 3-ter, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'art. 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992"; art. 17 c. 1 "Il Consiglio è composto dal Presidente dell'Unione e da tre consiglieri per ciascuno dei Comuni, eletti dai rispettivi Consigli dei comuni associati tra i propri componenti, con voto limitato ad uno al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze"; art. 18 c. 1 lett. a "le modifiche allo statuto"; art. 23 c. 1 " Il Presidente si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione. L' Unione di Comuni dispone di uffici propri e/o si avvale ... omissis..."; art. 32 "In fase di prima applicazione lo statuto è approvato dai consigli dei comuni partecipanti, le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'Unione. Lo Statuto è pubblicato sul B.U.R e all'Albo Pretorio online dell'Unione di Comuni per 30 gg. consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e all'Amministrazione Provinciale. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online dell' Unione di Comuni. Gli Uffici dell'Unione di Comuni predispongono i mezzi più idonei per assicurare pubblicità e conoscibilità allo Statuto dell'Unione di Comuni "Federazione dei Comuni del Camposampierese" presso la cittadinanza, le istituzioni e le altre categorie ed aggregazioni sociali presenti sul territorio".

- con DC 30/2015: art. 8 c. 4 " Inoltre, le disposizioni di cui all'art. 57, comma 1, lett. b), del codice di procedura penale, e di cui all'art. 5, comma 1 ...omissis..." ; c. 5 " ..omissis... mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'art. 15, comma 3, della predetta legge n. 225 del 1992 s.m.i.. "; dopo la Tab. 2 inserimento comma "Al fine della modifica delle funzioni e dei servizi di cui alle tab. 1 e 2 del presente articolo, la Giunta dell'Unione trasmette una propria deliberazione di indirizzo ai singoli Consigli Comunali. Il Consiglio di ciascun Comune manifesta la propria volontà con deliberazione assunta con la maggioranza assoluta dei presenti. A seguito dell'unanime positiva manifestazione di volontà dei Consigli comunali, il Consiglio dell'Unione provvederà, con propria deliberazione, alla modifica dello Statuto"; Art. 9 Procedimento di attivazione delle funzioni e dei servizi e trasferimento della competenza c. 1 "L'attivazione delle funzioni e servizi di cui all'art. 8, Tab. n. 1 e n. 2 si perfeziona mediante una deliberazione di Consiglio dell'Unione. Nella delibera dovranno essere indicate le attività, gli indirizzi organizzativi, i piani finanziari con i criteri di contribuzione da parte dei Comuni interessati ..omissis....." c. 2 "A seguito dell'attivazione delle funzioni, l'Unione ...omissis..Con apposita Delibera della Giunta dell'Unione i Comuni ...omissis..." ; inserimento Titolo V bis Pubblicità e Trasparenza, art. 31 bis Trasparenza "L'Unione uniforma la propria attività al principio della pubblicità e della trasparenza, intesa quale accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e le proprie attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e l'utilizzo delle risorse pubbliche"; art. 31 ter ALBO PRETORIO "Gli obblighi di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale degli atti e provvedimenti amministrativi dell'Unione si intendono assolti con la pubblicazione degli stessi all'albo pretorio on line dell'Ente. E' competenza della Giunta disciplinare con apposito regolamento le specifiche modalità di organizzazione e gestione dell'albo di cui trattasi"; art. 31 quater Pubblicazioni nella sezione trasparenza "L'Unione, ai sensi della vigente legislazione, procede alla pubblicazione nella specifica sezione del sito istituzionale denominata "Trasparenza" dei documenti, delle informazioni e dei dati normativamente previsti. L'accesso a tale sezione del sito è garantito a chiunque, in modo diretto ed immediato, senza autenticazione ed identificazione".